



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

COORDINAMENTO REGIONALE

**Piano nazionale per la garanzia di qualità del
sistema di istruzione e formazione**

ottobre 2017

INDICE

Premessa

1. Ambiti di applicazione del Piano nazionale per la garanzia di qualità

1.1 Il governo di un sistema complesso

2. Il contesto nazionale della garanzia di qualità

2.1 Ambiti che fanno prioritariamente riferimento alle competenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

2.2 Ambiti che fanno prioritariamente riferimento alle competenze delle Regioni e Province Autonome

3. Ipotesi di implementazione degli elementi costitutivi del Piano

3.1 A-B) Programmazione e attuazione

3C) Monitoraggio e Valutazione - Revisione

3.C.1 Iniziative presidiate dal MIUR

3.C.2 Iniziative presidiate dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni

3D) Revisione

4. Tempi di attuazione e monitoraggio del Piano

Allegato: L'offerta di formazione continua erogata dai Fondi paritetici Interprofessionali

Premessa¹

Il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di Istruzione e Formazione professionale si colloca nel contesto italiano caratterizzato dalla presenza di molteplici attori istituzionali a livello nazionale e regionale e dal rilevante ruolo delle Parti Sociali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome, condividendo le finalità e i vantaggi connessi all'attuazione della Raccomandazione europea EQAVET, hanno concordato sull'opportunità di individuare un quadro di riferimento comune per l'assicurazione della qualità del sistema di Istruzione e Formazione, che garantisca scelte e dispositivi omogenei, lasciando altresì all'autonomia dei diversi soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni territoriali.

Il Piano nazionale, adottato nel 2012, necessita di una revisione tesa a capitalizzare le esperienze già in atto e quelle numerose normative che, dal 2012 ad oggi, sono al centro di processi di innovazione che contribuiscono a elevare la qualità del sistema di Istruzione e Formazione. Il riferimento più immediato è al processo riconducibile alla "Buona Scuola" (legge 107/2015) ed al *Jobs Act* con i relativi decreti legislativi di attuazione, nonché al d.lgs. 13/2013, che prefigurano un nuovo modello di accreditamento dei soggetti che erogano gli interventi di formazione professionale, la costruzione di un sistema nazionale di certificazione basato su un Repertorio delle qualificazioni, nonché la costruzione di un sistema informativo della formazione professionale.

Il secondo Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di Istruzione e Formazione contiene un allegato che descrive il sistema della formazione continua erogato dai Fondi paritetici Interprofessionali, che costituiranno in futuro un importante ambito di riferimento del Piano Qualità. Nella fase attuale e nelle more della completa implementazione della cornice normativa e regolativa nel cui ambito agiscono i Fondi, si è infatti deciso di non considerare per il momento, nelle proposte per la definizione di un modello di assicurazione della qualità, anche l'ambito dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua. L'allegato descrittivo del sistema di formazione continua erogata dai Fondi Interprofessionali deve essere tuttavia considerato come preliminare alla prossima individuazione di standard minimi di qualità comuni ai 19 Fondi esistenti che integrino sul piano propositivo la descrizione del sistema.

In questa cornice, il presente documento si candida ad offrire delle "linee guida" per l'azione dei vari soggetti coinvolti che devono muoversi, ognuno nel proprio ambito di competenza, in maniera coordinata e condivisa.

¹ Il presente documento è stato predisposto con l'assistenza tecnica dell'INAPP (ex ISFOL) - Reference Point Nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e formazione professionale.

1. Ambiti di applicazione del Piano nazionale per la garanzia di qualità

Tra le motivazioni che hanno spinto alla elaborazione della revisione del Piano nazionale per la garanzia di qualità c'è la volontà di andare verso una progressiva estensione dell'ambito di riferimento del Piano, più vicina ad un sistema dell'apprendimento permanente e di assumere una terminologia internazionale che renda più facile un lavoro di comparazione e *benchmarking*.

In questa prospettiva, si assume come descrizione del sistema dell'apprendimento permanente quella contenuta nel Primo Rapporto italiano di referenziazione al quadro EQF. Il presente Piano considera nello specifico l'ambito dell'istruzione e formazione, che fa riferimento alle seguenti filiere della formazione iniziale:

- **Il secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione**, costituito da:
 - l'istruzione secondaria superiore della durata di 5 anni (dai 14 ai 19 anni) di competenza statale, ovvero: l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale, che condivide dispositivi e procedure per la qualità con l'istruzione liceale;
 - i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali (14-17 anni), e quadriennali (14-18), entrambi di competenza regionale ed erogati da strutture formative accreditate presso le regioni, che possono anche essere erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali.
- **La formazione professionale**, di esclusiva competenza regionale erogata dalle strutture formative accreditate presso le Regioni.
- **L'istruzione e formazione post qualifica e post diploma**. Si tratta da un lato di corsi di formazione professionale post qualifica e post diploma di competenza regionale articolati su cicli brevi, e, dall'altro, del sistema integrato di istruzione e formazione tecnica superiore che include i percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di competenza regionale e i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), caratterizzati da una governance unitaria tra livello nazionale e regionale. Si configura dunque, una filiera professionalizzante a sviluppo verticale di cui sono competenti le Regioni, che porta al conseguimento di titoli immediatamente spendibili su tutto il territorio nazionale.
- **L'apprendistato**, ovvero un contratto di lavoro a finalità formativa, nelle tre tipologie definite dal d.lgs. 81/2015: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Come anticipato in premessa, l'approfondimento sulla formazione continua e sui Fondi Interprofessionali, in termini di specifico ambito di intervento del Piano (strategia e tempistica di realizzazione), verrà realizzato in un secondo momento.

1.1 Il governo di un sistema complesso

Nell'ambito del sistema di Istruzione e formazione i diversi segmenti e percorsi fanno capo a differenti soggetti competenti in tema di assicurazione della qualità:

- l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione tecnica superiore sono regolate, dal punto di vista dell'emanazione delle norme generali sull'istruzione e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, in maniera unitaria a livello nazionale, a cura del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; gli istituti scolastici che erogano i percorsi di istruzione secondaria superiore sono scuole statali o paritarie alle quali, fermo restando il rispetto delle norme generali stabilite a livello nazionale, è riconosciuta autonomia organizzativa, didattica, finanziaria e di ricerca;

- gli interventi di formazione professionale rientrano nella competenza delle Regioni e Province Autonome che regolano gli strumenti di assicurazione della qualità attraverso le 21 norme regionali, all'interno di un quadro comune definito in sede di Conferenza Stato Regioni. Le qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di formazione iniziale triennale e quadriennale (Iefp), di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Con un recente Decreto (13 aprile 2017, n.° 61) che richiama tra l'altro le Raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento europeo sulla costituzione di un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), è stato avviato un processo di revisione dei percorsi di istruzione professionale quinquennale in raccordo con quelli di Iefp.
- Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione conservano il potere di determinare e verificare i livelli essenziali delle prestazioni. Gli interventi sono erogati generalmente da soggetti privati accreditati che ricevono finanziamenti in seguito a procedure di evidenza pubblica;
- i Fondi Interprofessionali, che operano in un definito, seppur complesso sistema di regole e sono sottoposti alla vigilanza dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), sono stati costituiti dalle Parti Sociali, alle quali compete la definizione delle modalità di affidamento delle risorse e, quindi, anche gli strumenti per l'assicurazione della qualità.

Nelle parti che seguono verrà dapprima presentato il contesto nazionale della garanzia di qualità, analizzando i dispositivi e gli strumenti già in uso; quindi verranno identificate le piste di sviluppo per i prossimi anni, selezionando gli obiettivi conseguibili e tracciando un cronogramma degli impegni che si intende assumere nella condivisione a livello istituzionale.

Entrambe le sezioni successive – quella dedicata alla illustrazione del contesto (cfr. Cap. 2) e quella più strategica (cfr. Cap. 3) – sono declinate per ambiti individuati con riferimento agli attori istituzionali titolari delle competenze per l'assicurazione della qualità e che si fanno quindi «garanti» dei processi in corso o da avviare.

2. Il contesto nazionale della garanzia di qualità

2.1 Ambiti che fanno prioritariamente riferimento alle competenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Il sistema di istruzione e formazione, per i segmenti che rientrano nel presente Piano, è dotato di una pluralità di strumenti che contribuiscono ad assicurare la qualità dell'offerta. Tali strumenti insistono su pressoché tutte le fasi del ciclo della qualità.

Per quanto riguarda la fase di programmazione, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 112/98 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione, spetta alle Regioni il dimensionamento, la programmazione della rete scolastica (che deve tener conto dei piani di organizzazione della rete a livello provinciale) nonché la programmazione dell'offerta formativa regionale integrata tra istruzione e istruzione e formazione professionale attivata presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie del II ciclo di istruzione, formulata sulla base delle esigenze del territorio, attraverso un processo di programmazione che deve rispettare e tener conto degli standard definiti a livello nazionale e che coinvolge anche altri enti locali (province, Città metropolitane, Comuni).

Sempre a livello di sistema, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca individua standard minimi e piani di indirizzo (indicazioni nazionali per i curricolo, quadri orari, ore di flessibilità, ecc.) di riferimento per le singole istituzioni scolastiche autonome; individua inoltre i requisiti minimi dei docenti e promuove le procedure concorsuali per le assunzioni.

In particolare, il riordino dell'istruzione secondaria superiore ad opera dei DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010 e i relativi regolamenti contenenti indicazioni nazionali e le Linee Guida riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento finalizzano il curricolo alla maturazione delle competenze previste nei differenti profili anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso del laboratorio e su un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni. Inoltre, la succitata riforma del 2010, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e di modernizzazione, introduce in tutte le scuole criteri di gestione orientati all'efficacia e all'efficienza.

Per quanto riguarda nello specifico l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale, i Decreti 87 e 88 del 2010 e successivamente la Legge 13 luglio 2015 n. 107 e il relativo Decreto 13 aprile 2017 n. 61 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale hanno introdotto importanti elementi di qualità. La ridefinizione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale è stata orientata infatti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

L'istruzione tecnica e professionale è stata strutturata in un numero limitato di ampi indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Sono state introdotte metodologie innovative quali la didattica laboratoriale, l'alternanza scuola lavoro e un più incisivo raccordo con il mondo del lavoro.

Sul piano organizzativo, il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dei percorsi di istruzione secondaria superiore si sono perseguiti anche attraverso la previsione di costituzione di strutture di supporto all'attività istituzionale: i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; il comitato tecnico-scientifico al quale partecipa anche il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo; l'ufficio tecnico per migliorare la funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Al **livello di struttura formativa**, il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il documento che esplicita l'offerta educativa e formativa dell'Istituto, valorizzando le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a disposizione, per una proficua sinergia con utenti e territorio. Elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio d'Istituto il PTOF è il risultato di un processo che parte dall'analisi dei dati del Rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV, vedi oltre), e degli obiettivi di miglioramenti/priorità che la scuola intende perseguire tramite la realizzazione di ben determinati processi espressi nel Piano di miglioramento (PdM) dell'Istituto. Il Piano esplicita i curricoli dei diversi percorsi, elaborati sulla base delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida, arricchiti delle iniziative proposte dalle singole istituzioni con riferimento alla quota di autonomia.

Per quanto riguarda il **livello di sistema** occorre ricordare che all'interno del *sistema educativo nazionale di istruzione e formazione* è stato istituito, con il DPR n. 80/2013, il **Sistema nazionale di valutazione**, con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale

E' il Ministero a emanare con periodicità almeno triennale le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale sono definite con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali².

All'interno del Sistema nazionale di valutazione opera l'*Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione* (Invalsi), che svolge soprattutto i seguenti compiti:

1. assicurare il coordinamento funzionale dell'SNV
2. proporre i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna
3. definire gli indicatori di efficienza e di efficacia per l'individuazione delle istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente alla valutazione esterna
4. mettere a disposizione delle singole strutture scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni legate alla valutazione
5. definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici
6. curare la selezione, la formazione e l'inserimento in appositi elenchi degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna
7. redigere un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo
8. partecipare alle indagini internazionali e ad altre iniziative in materia di valutazione

Un ruolo importante per il miglioramento della qualità del sistema è svolto dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) che ha il compito di fornire supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti che le istituzioni scolastiche e formative autonomamente adottano. A tal fine, si occupa di sostenere i processi di innovazione centrati sulla diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie, di attivare progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione del personale docente, amministrativo e dirigenziale

Il DPR 80/2013 prevede, all'art.6, che il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si articola in quattro fasi:

A. autovalutazione: 1. analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; 2. elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

² V. art. 2 c. 4 del D.P.R. 80/2013.

B. valutazione esterna: 1. individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall'Invalsi; 2. visite dei nuclei; 3. ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

C. azioni di miglioramento: definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;

D. rendicontazione sociale: pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Rientrano nel sistema nazionale di valutazione, la valutazione dei Dirigenti scolastici e la valutazione degli apprendimenti realizzata dall'Invalsi attraverso verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.

Nell'a.s. 2014/15 si è realizzata e completata la fase di autovalutazione (che si è ulteriormente aggiornata e rafforzata nell'a.s. 2015/2016), a seguito della quale è stata intrapresa la pianificazione dei processi di miglioramento. Nel corso dell'a.s. 2015/16 si è pianificata e realizzata anche la fase del SNV che prevede la valutazione esterna delle scuole, che in prima applicazione ha coinvolto il 5% delle istituzioni scolastiche, individuate casualmente dall'Invalsi. Nell'a.s. 2016/17 ha preso avvio la valutazione dei dirigenti scolastici.

Il contributo offerto al perseguimento degli Obiettivi di miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione è alla base del procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici, anche in base a quanto disposto dall'art. 1 c. 93 della Legge n.107 del 2015.

Quest'ultima introduce una serie di elementi che vanno sicuramente nella direzione del miglioramento della qualità dell'offerta formativa:

- ✓ i Piani dell'offerta formativa (POF) diventano triennali per dare più continuità al progetto didattico;
- ✓ l'alternanza scuola-lavoro diventa parte del curriculum obbligatorio. La legge dispone che almeno 400 ore nell'ultimo triennio dei tecnici e dei professionali e 200 in quello dei licei siano svolte con tale metodologia.
- ✓ un piano straordinario di assunzioni per oltre 100.000 insegnanti e risorse stabili per la formazione e la valorizzazione dei docenti (di cui al Piano Nazionale per la formazione)
- ✓ l'offerta formativa sarà declinata in base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro. E' previsto il potenziamento delle competenze linguistiche: l'Italiano per gli studenti stranieri e l'Inglese per tutti (anche con materie generaliste insegnate con la metodologia CLIL). Vengono inoltre potenziate: Arte, Musica, Diritto, Economia, Discipline motorie.

Infine tra le misure di sistema va citata l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, più brevemente e ricorrentemente denominata ANS. Costituita con il Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 n. 9, è una banca dati ministeriale che nasce con lo scopo di censire e monitorare i percorsi di tutti gli studenti dei diversi gradi dell'istruzione, fino a quella terziaria. A partire dall'anno Scolastico 2016/2017, viene aggiornata anche con i dati forniti dalla scuola dell'infanzia.

A tale proposito va ricordato l'Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 che prevedeva l'integrazione tra l'Anagrafe nazionale degli alunni di cui sopra e le Anagrafi regionali degli studenti e che richiama ad un successivo atto per la definizione dei tracciati record, delle tabelle e classificazioni, non ancora compiuto.

2.2 Ambiti che fanno prioritariamente riferimento alle competenze delle Regioni e Province Autonome

Sul versante che fa più direttamente riferimento alle competenze delle Regioni e Province Autonome, nel nostro Paese sono state intraprese diverse iniziative, sia a livello di sistema che di struttura formativa, riconducibili al modello presentato nella Raccomandazione europea sulla qualità, che contribuiscono a comporre un modello italiano di assicurazione della qualità della formazione professionale.

L'adozione di meccanismi di *programmazione dell'offerta formativa regionale sulla base dell'analisi dei fabbisogni del territorio* rappresenta un elemento fondante del sistema della formazione professionale regionale. Le Regioni *predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di istruzione e di istruzione e formazione professionale* che sono sottoposti al confronto con le parti sociali territoriali. Laddove la formazione professionale viene finanziata attraverso le risorse del **Fondo Sociale Europeo** vengono adottate le disposizioni e le procedure che caratterizzano l'utilizzo dei fondi strutturali.

Per rispondere alle esigenze informative che sono alla base di un corretto processo di programmazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali supporta il sistema informativo sulle professioni³, alimentato da una pluralità di indagini (indagine campionaria sulle professioni, audit dei fabbisogni professionali, previsioni di assunzione delle imprese – Excelsior), costantemente aggiornato, che ospita diverse tipologie di informazione tra loro correlate:

- rappresentazione analitica delle caratteristiche delle professioni e dei contenuti del lavoro;
- fabbisogni di potenziamento professionale espressi dalle imprese;
- previsioni di assunzione da parte delle imprese;
- anticipazione dei mutamenti delle caratteristiche professionali e dei contenuti del lavoro;
- scenari economici e occupazionali dei settori di attività per il prossimo futuro.

Per assicurare la comparabilità e la complementarietà delle diverse fonti informative il sistema utilizza come protocollo di comunicazione la classificazione delle professioni (CP2011) che recepisce gli aggiornamenti introdotti dalla *International Standard Classification of Occupations*.

Il sistema, in continua evoluzione per rispondere a molteplici esigenze informative, dispone anche di una serie di strumenti utilizzabili sia per finalità di auto valutazione sia per informare/indirizzare gli utenti verso attività formative.

Il patrimonio informativo è indirizzato in prima istanza agli attori dell'istruzione e della formazione iniziale e continua; le informazioni sono diffuse in un ambiente web disegnato per agevolare la consultazione anche ad altre tipologie di utenza: i decisori politici; gli operatori del mercato del lavoro; le imprese; coloro che cercano lavoro, per essere inseriti nel mercato del lavoro o per migliorare le prospettive professionali.

Le attività di formazione professionale sono generalmente progettate in riferimento a **standard di risultato** (*learning outcomes*) descritti per profili/figure professionali, specificati in termini di competenze e raccolti nell'ambito di Repertori regionali che hanno valenza nello specifico territorio. Gli standard di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale, dei percorsi post-qualifica e post diploma (IFTS), nonché per i percorsi dell'istruzione superiore non universitaria (ITS) sono stati definiti mediante accordi tra Stato e Regioni ed hanno dunque valenza nazionale.

Gli stessi standard formativi si applicano ai percorsi di apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni dell'intero sistema dell'offerta di istruzione e formazione professionale di livello

³Sistema informativo sulle professioni. Tale sistema mette in rete le informazioni prodotte da soggetti istituzionali che producono e/o erogano informazioni sulle professioni (Ministero del Lavoro, Inapp, Istat, Unioncamere, Inps, Inail, ecc.).

secondario e terziario. È invece attribuito alla contrattazione collettiva il compito di definire gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante.

Per superare il problema della valenza territoriale delle qualificazioni rilasciate in tanta parte della formazione professionale regionale e promuovere l'implementazione di un **sistema per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze ovunque acquisite**, tra i più recenti e importanti interventi normativi che l'Italia ha attuato è necessario segnalare:

- il Decreto legislativo 13/2013 di definizione degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e istituisce il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 riguardante la definizione di un Quadro operativo di riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il Quadro operativo costituisce la parte di repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la loro correlazione ed equivalenza a livello nazionale e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. L'asse portante del provvedimento è rappresentato dal Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, disponibile on line, (<http://nrpitalia.isfol.it/sito>), che si articola in due banche dati integrate: il Repertorio delle qualificazioni regionali che è la raccolta sistematica di quasi 4.000 qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province autonome e l'Atlante del Lavoro, una mappatura per processi, attività e prodotti/servizi del mercato del lavoro e delle professioni costruita a partire da uno sviluppo delle classificazioni statistiche (attività economiche - ATECO e classificazioni delle professioni – CP Istat/Isfol 2011) che consente di stabilire equivalenze ed attribuire spendibilità nazionale alle qualificazioni contenute nei repertori regionali.

Altro rilevante strumento a supporto della garanzia di qualità del sistema formativo regionale è **l'accreditamento delle strutture formative**, dispositivo per l'accesso al sistema di formazione che verifica *ex ante* il possesso di alcuni requisiti delle strutture che si candidano ad erogare interventi di formazione professionale e monitora e valuta i risultati dei servizi erogati.

Per definizione l'accreditamento è il riconoscimento di idoneità rilasciato a un organismo che eroga servizi di formazione, di orientamento, di certificazione, di *placement*, sulla base di standard qualitativi definiti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica (Regione e/o Provincia) riconosce alla struttura accreditata la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche.

L'accreditamento è un dispositivo consolidato all'interno della formazione professionale, definito dalle amministrazioni regionali con riferimento ad un modello nazionale adottato con l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del marzo 2008. Il dispositivo ha l'obiettivo di promuovere sistemi altamente selettivi in termini di capacità strutturali, organizzative e didattiche che i soggetti erogatori devono possedere, in grado di garantire al tempo stesso la massima capacità di attrazione e recepimento verso soggetti di nuova costituzione o con poca esperienza nel settore della formazione che assicurino un'alta qualità delle proprie *performance*. Inoltre, è insito nel dispositivo un meccanismo di manutenzione che assicura il controllo periodico del mantenimento dei requisiti anche tramite audit e che valuta i risultati conseguiti anche in termini di inserimento occupazionale e di soddisfazione degli utenti.

A partire dal Decreto legislativo 150/2015 che all'articolo 3 prevede che con Intesa in Conferenza Stato-Regioni sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione, il Ministero del lavoro ha proposto alle Regioni e alle PA di avviare una riflessione sul tema.

L'opportunità di procedere a una rivisitazione del sistema nazionale di accreditamento per la formazione è legata a diversi fattori:

- 1. criticità che emergono dall'analisi delle esperienze regionali nell'implementazione della normativa a partire dall'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, relativamente da una parte ad aspetti di contenuto quali criteri e indicatori declinati nei modelli attuativi, dall'altra ad aspetti procedurali legati alla gestione dei sistemi;
- 2. sviluppo della qualità complessiva del sistema della formazione, anche nell'ottica di attuazione della Raccomandazione europea EQAVET e del Piano nazionale per la qualità;
- 3. specifiche esigenze territoriali legate alla necessità di selezionare maggiormente o rendere stabile il panorama dell'offerta formativa;
- 4. necessità di adeguamento all'evoluzione complessiva del sistema integrato di politiche attive per l'occupazione, aggiornando il modello di accreditamento in relazione all'attuazione del sistema di IeFP, del sistema di certificazione delle competenze e alle sinergie possibili con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

Con riferimento alle fasi di **monitoraggio e valutazione**, nonché di **revisione** dei risultati e dei processi, si segnala a livello nazionale:

- per quanto attiene al monitoraggio i riferimenti significativi si concretizzano in una serie di rapporti complessivi (Rapporto sulla formazione professionale ex legge 845/78) e per singole filiere (istruzione e formazione professionale iniziale, apprendistato, formazione continua) che sono annualmente pubblicati dal Ministero del Lavoro;
- per quanto riguarda la valutazione dei risultati degli interventi in termini occupazionali si deve segnalare la costruzione del sistema informativo nazionale sulla formazione professionale. Il progetto intende capitalizzare i risultati del progetto SISTAF ed estendere a livello nazionale le sperimentazioni promosse da alcune Regioni, per mettere a sistema una rilevazione omogenea dei dati su attività e utenti da collegare poi con il Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie al fine di rilevare gli esiti sul mercato del lavoro.

In materia di valutazione degli apprendimenti in esito ai percorsi di formazione questa è generalmente realizzata sulla base delle regolamentazioni regionali e tenendo conto dei risultati dell'apprendimento definiti nei Repertori regionali. Per quanto riguarda invece la valutazione dei risultati ottenuti dai soggetti che erogano la formazione, questa è ricondotta allo strumento dell'accreditamento che contempla criteri e indicatori di efficacia della formazione erogata.

Vanno poi segnalate le sperimentazioni condotte dall'Isfol (ora Inapp) per la definizione di un modello di autovalutazione⁴, per la verifica oggettiva degli apprendimenti⁵ ed infine per la definizione di un modello di *Peer Review*⁶.

Si segnalano, inoltre, numerose iniziative promosse da alcune Regioni, alcune delle quali legate anche agli obblighi posti dalla regolamentazione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali. Si tratta di iniziative che non hanno ancora trovato una adeguata cornice normativa o regolamentare e dunque mancano di continuità.

⁴ Isfol, *Guida all'autovalutazione per le strutture scolastiche e formative*, Rubbettino, 2006.

⁵ Isfol, *Apprendimenti e competenze strategiche nei percorsi formativi triennali: i risultati della valutazione*, Rubbettino, 2010.

⁶ Isfol, *Manuale Europeo di Peer Review per l'Istruzione e la Formazione Professionale iniziale*, giugno 2007.

Riguardano in particolare⁷:

- l'introduzione di un sistema di premi e di sanzioni introdotto per favorire l'innalzamento della qualità degli organismi accreditati⁸;
- la richiesta di una certificazione ISO 9000 come requisito obbligatorio dell'accREDITAMENTO⁹; per molte altre Regioni il possesso della certificazione ISO non è obbligatorio ma facilita il percorso dell'accREDITAMENTO¹⁰;
- la valutazione degli esiti professionali degli allievi, attraverso lo svolgimento di indagini qualitative condotte direttamente, oppure attraverso rilevazioni svolte, su richiesta regionale, da parte degli organismi accreditati. Alcune Regioni verificano i dati a disposizione oppure conducono analisi quantitative utilizzando i dati del Sistema Informativo Lavoro regionale. Poche Regioni organizzano rilevazioni sistematiche;
- la verifica dell'apprendimento delle competenze di base (Italiano, Matematica, Inglese, Informatica), attraverso la somministrazione di prove multidisciplinari agli allievi¹¹;
- la richiesta alle strutture formative di adottare una Carta di qualità dell'offerta formativa¹².

Per quanto riguarda invece le singole istituzioni formative, va rilevato che la grande maggioranza dei centri di formazione professionale accreditati già si conforma a principi di gestione di qualità, avendo adottato le certificazioni ISO 9000 o EFQM, o CAF o altro.

⁷ Cfr. Isfol-Reference Point Assicurazione di qualità IFP, *Assicurazione di qualità dell'Istruzione e Formazione Professionale, Quadro sintetico delle iniziative regionali*, Roma, marzo 2011.

⁸ Le Regioni che hanno introdotto un sistema di accREDITAMENTO con punteggi sono: Abruzzo Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. La Regione Lombardia, accanto all'accREDITAMENTO prevede un modello di rating che valuta le performance degli organismi che erogano formazione.

⁹Le Regioni che prevedono l'obbligo della certificazione di qualità per il rilascio (o il mantenimento dell'accREDITAMENTO) sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Sicilia.

¹⁰ Le Regioni che prevedono procedure semplificate di accREDITAMENTO per gli enti che possiedono la certificazione di qualità sono: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

¹¹ Regione Lombardia e Provincia di Trento che organizzano una valutazione del guadagno formativo degli allievi iscritti al secondo anno della formazione professionale rispetto alle competenze possedute all'ingresso del percorso formativo. La Regione Liguria somministra prove multidisciplinari all'esame di qualifica/diploma.

¹² Regione Lazio.

3. Ipotesi di implementazione degli elementi costitutivi del Piano

Il Piano nazionale per la garanzia di qualità segue il modello proposto dalla Raccomandazione europea. Pertanto, per ognuna delle fasi contenute nel modello (Programmazione, Attuazione, Valutazione e Revisione) vengono specificate di seguito le azioni già intraprese o che si dovranno intraprendere per adeguarsi al modello europeo.

3.1 A-B) Programmazione e attuazione

Le modalità di programmazione e attuazione dell'offerta scolastica e formativa sono attualmente definite dalla legge che, nel rispetto delle competenze stabilite dal titolo V della Costituzione, stabilisce, in relazione alla tipologia di offerta formativa da organizzare, o la titolarità esclusiva dello Stato, o delle Regioni, oppure meccanismi di concertazione tra le diverse istituzioni.

La legislazione italiana già contempla modalità di programmazione annuale e pluriennale delle attività di Istruzione e formazione professionale, che risultano sostanzialmente in linea con quanto indicato dalla Raccomandazione.

Vi sono comunque progressi ulteriori che possono essere effettuati che hanno valenza sia sul piano nazionale, perché convergono verso una cornice comune di riferimento nazionale e comunitaria, sia sul piano regionale specifico, perché costituiscono la base per la costruzione o l'ulteriore evoluzione migliorativa dei sistemi già in essere.

Nel rispetto delle procedure esistenti, la **programmazione e attuazione** dell'IeFP a livello di sistema dovrà prevedere, laddove non fosse già disposto:

- l'utilizzazione di meccanismi, procedure e strumenti per definire i fabbisogni di formazione;¹³
- il coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione degli obiettivi dell'istruzione e formazione professionale, nonché nella definizione dei piani attuativi;
- il collegamento degli scopi dell'istruzione e formazione professionale agli obiettivi europei;
- la definizione ed il monitoraggio degli obiettivi tramite indicatori specifici;
- una politica d'informazione per garantire una diffusione ottimale dei risultati;
- degli interventi per verificare e garantire la qualità del sistema e dell'offerta scolastica e formativa;
- delle procedure per l'analisi dei risultati e la riprogrammazione dell'attività;
- l'esame delle risorse necessarie, delle capacità degli utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari;
- delle linee guida e delle norme di attuazione ai vari livelli;
- un sostegno specifico alla formazione degli insegnanti;
- una chiara descrizione delle responsabilità degli erogatori di istruzione e formazione professionale nel processo di attuazione;
- l'individuazione delle responsabilità e delle funzioni attribuite a persone/organismi in materia di garanzia di qualità;
- il raccordo tra la programmazione regionale e la programmazione dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, laddove possibile.

¹³ In particolare, per quanto riguarda l'utilizzazione di meccanismi e procedure per definire i fabbisogni formativi e professionali l'obiettivo generale del Progetto *Sistema informativo per l'occupazione e la formazione* è di identificare le principali tendenze dei movimenti occupazionali a livello provinciale con rilevazioni trimestrali e annuali, a partire dalle informazioni delle imprese operanti nell'industria e nei servizi, distinte per dimensione e attività economica. L'implementazione di questo progetto consentirà di disporre di una base informativa molto importante relativa ai fabbisogni professionali delle aziende.

Anche i meccanismi di **programmazione ed attuazione a livello di struttura** scolastica¹⁴ e formativa¹⁵ dovranno essere rivisti ed implementati alla luce dei seguenti descrittori:

- considerare negli obiettivi locali gli obiettivi politici europei, nazionali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale;
- definire e monitorare obiettivi e traguardi espliciti;
- organizzare una consultazione continua con i soggetti interessati per individuare i bisogni specifici locali e individuali;
- assegnare in modo esplicito le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità;
- coinvolgere il personale nella pianificazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo della qualità;
- prevedere iniziative di cooperazione con altri erogatori di istruzione e formazione professionale;
- disporre di un sistema di qualità esplicito e trasparente;
- allocare opportunamente le risorse interne ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nei piani attuativi;
- promuovere partenariati pertinenti e inclusivi per l'attuazione delle misure previste;
- definire un piano strategico di sviluppo delle competenze del personale che specifichi i bisogni di formazione dei formatori;
- aggiornare regolarmente il personale e cooperare con soggetti esterni per rafforzare le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni.

Il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro, l'ANPAL e le Regioni svolgeranno una attività di disseminazione della Raccomandazione europea presso le strutture, al fine di promuoverne l'utilizzazione.

3C) Monitoraggio e Valutazione - Revisione

3.C.1 Iniziative presidiate dal MIUR

Nell'ambito del sistema di valutazione sopra descritto, il monitoraggio, la valutazione esterna e la revisione risultano essere principalmente in capo a Invalsi, a Indire e al contingente ispettivo.

Ai sensi del DPR 80 del 2013 l'autovalutazione e la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e formative assumono un'importanza centrale e si prevedono inoltre azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale (v. par. 2.1).

All'interno di questo quadro di sistema le attività specifiche che il Miur intende realizzare per garantire la qualità dell'istruzione e formazione professionale in linea con il modello Eqavet in relazione alle fasi di valutazione e revisione sono le seguenti:

1) *Monitoraggio del sistema, anche attraverso gli indicatori proposti dalla Raccomandazione europea.* Allo scopo di monitorare l'andamento delle attività di IFP ci si avvarrà dell'utilizzo di alcuni indicatori, la cui funzione è confrontare l'evoluzione delle diverse componenti del sistema nello spazio e nel tempo, senza in nessun caso costituire elemento finale di giudizio. Gli indicatori ai quali già si presta o si presterà maggiore attenzione saranno:

¹⁴ A livello di singola scuola viene elaborato il Piano dell'Offerta formativa, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99 ed un Piano annuale di attività.

¹⁵ A livello di singola struttura formativa l'attività corsuale è oggetto di un Progetto che viene presentato alla Regione o alla Provincia per ottenere il finanziamento.

- applicazione dei sistemi di qualità nelle strutture scolastiche e formative (da implementare);
- spesa per la formazione dei docenti (già disponibile¹⁶);
- partecipazione ai programmi di IFP (già disponibile¹⁷);
- successo formativo e abbandono (già disponibile¹⁸);
- tasso di inserimento lavorativo al termine del percorso (in parte disponibile¹⁹);
- utilizzazione delle competenze acquisite sul posto di lavoro (da implementare);
- tasso di disoccupazione (già disponibile²⁰);
- consistenza dei gruppi vulnerabili nell'ambito degli iscritti alla IFP (in parte disponibile²¹);
- meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione espressi dal mercato del lavoro (disponibile in parte²²);
- iniziative per promuovere l'accesso all'IFP (da implementare).

2) *Esecuzione di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti* e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente (già in atto²³).

3.C.2 Iniziative presidiate dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni

1) *Valorizzazione dello strumento dell'accreditamento*

L'accreditamento delle strutture formative rimarrà uno strumento centrale di garanzia della qualità del sistema; secondo le previsioni del d.lgs. 150/2015, l'accreditamento verrà ulteriormente implementato tenendo conto delle indicazioni della Raccomandazione europea nonché:

- richiedendo alle strutture formative regionali (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) di prendere a riferimento il modello utilizzato dalla Raccomandazione europea, introducendo nella gestione delle loro attività modalità, criteri e responsabilità per la garanzia di qualità;
- richiedendo alle strutture formative regionali, in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante, l'introduzione della autovalutazione e della *Peer Review*²⁴;
- rafforzando, attraverso il ricorso ad una metodologia di rilevazione condivisa a livello nazionale, l'uso di indicatori di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, quali in particolare: livelli di abbandono; successo formativo; tasso di occupazione; soddisfazione dell'utenza;
- sperimentando forme di valutazione esterna.

2) *Definizione del sistema informativo sulla formazione professionale (come previsto dal d.lgs. 150/2015)*

¹⁶ Dati estraibili dai Bilanci Miur.

¹⁷ Dati estraibili dalle rilevazioni periodiche sugli iscritti.

¹⁸ Dati estraibili dalle rilevazioni periodiche sugli iscritti.

¹⁹ Dati estraibili dalle rilevazioni periodiche Istat sugli esiti formativi e professionali dei diplomati.

²⁰ Dato estraibile dalle rilevazioni Istat sulle Forze di lavoro.

²¹ Dato estraibile dalle rilevazioni periodiche sugli iscritti.

²² Dato estraibile dalle indagini Excelsior ed altre indagini sulla domanda di formazione.

²³ Indagini annuali Invalsi.

²⁴ Uno strumento da utilizzare a questo proposito potrebbe essere la guida all'autovalutazione che è stata prodotta dall'Isfol rielaborando ed adattando al contesto nazionale il manuale prodotto in sede europea dal Gruppo tecnico di esperti per la qualità (Isfol, *Guida all'autovalutazione per le strutture scolastiche e formative*, Rubbettino, 2006).

Il sistema informativo costituirà il punto di riferimento a livello nazionale, regionale e locale per monitorare i progressi del sistema, anche rispetto al set di indicatori proposto dalla Raccomandazione.

La raccolta dei dati richiede in primo luogo il rafforzamento degli archivi sui sistemi formativi regionali ed il collegamento con il database nazionale, con la piena implementazione del progetto "SISTAF". Il sistema telematico SISTAF rende disponibili informazioni omogenee e puntuali su base regionale e confrontabili a livello nazionale in merito alle attività di formazione professionale. Durante la prima fase di implementazione si è proceduto alla creazione della piattaforma informatica che riceve per via telematica i dati sulle attività di formazione professionale regionale. La piattaforma è progettata in modo da produrre statistiche e indicatori validi a livello nazionale ed internazionale su attività formative, allievi e soggetti erogatori e costruire un sistema nazionale permanente e strutturato di rilevazione, archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alla formazione professionale regionale.

Si è altresì proceduto alla definizione di un set di variabili comune e condivise.

Gli indicatori raccolti in via prioritaria sono i seguenti:

- indicatore 1: diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione;
- indicatore 3: tasso di partecipazione ai programmi IFP;
- indicatore 4: tasso di completamento dei programmi di IFP;
- indicatore 5: tasso di inserimento a seguito di programmi IFP;
- indicatore 7: tasso di disoccupazione;
- indicatore 8: prevalenza di categorie vulnerabili (percentuale di partecipanti alla IFP appartenenti a categorie svantaggiate);
- indicatore 9: meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro

Il prospetto sottostante riporta le modalità di operazionalizzazione degli indicatori.

Prospetto 1 - Indicatori previsti dalla Raccomandazione e indicatori operativizzabili a livello regionale

Indicatori previsti dalla Raccomandazione	Indicatori operativizzabili a livello regionale
Indicatore 1: pertinenza dei sistemi di assicurazione della qualità per i fornitori di IFP*	<ul style="list-style-type: none"> • Quota dei fornitori che applicano sistemi di assicurazione della qualità • Quota di fornitori di IFP accreditati sul totale dei fornitori presenti a livello territoriale
Indicatore 3: n° di partecipanti ai programmi di IFP, secondo il tipo di corso	N° di partecipanti ai programmi, secondo la tipologia di programma, età, sesso, titolo di studio, condizione occupazionale (nell'anno X)
Indicatore 4: tasso di completamento dei programmi IFP	N° di partecipanti che frequentano il corso fino alla sua conclusione (nell'anno X)
Indicatore 5: tasso di collocamento nei programmi IFP	<ul style="list-style-type: none"> • Destinazione** (inserimento/reinserimento in percorsi IFP) dei discenti a X mesi dalla fine dell'intervento • Quota di discenti occupati a X mesi dalla fine dell'intervento
Indicatore 7: tasso di disoccupazione	N° di disoccupati, per sesso e età, sul totale della

	popolazione attiva
Indicatore 8: prevalenza di categorie vulnerabili	N° di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale che partecipano a programmi IFP (nell'anno X)

**sinonimo di Ente attuatore*

*** per destinazione si intende "esito" del percorso formativo in termini di successo formativo:*

quanti alla fine del corso proseguono gli studi e quanti trovano lavoro sul totale formati (impatto lordo)

Infine, la piattaforma è stata alimentata con i dati provenienti da varie Regioni, con particolare attenzione a quelli relativi ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali.

La messa a regime del SISTAF prevede l'implementazione dei protocolli di scambio con tutte le Regioni e la confluenza dei dati su tutte le attività formative programmate dalle Regioni.

Il sistema SISTAF sarà poi collegato con il Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie, al fine di rilevare gli esiti dei qualificati sul mercato del lavoro.

3) Definizione di una strategia unitaria per la valutazione della formazione professionale

L'attenzione ai risultati dell'attività formativa implica la definizione di misure opportune, concordate a livello nazionale, per rafforzare un'azione di valutazione delle diverse tipologie di azione, sia a livello nazionale che regionale. In particolare si fa riferimento ad azioni per la valutazione degli apprendimenti nonché degli esiti della formazione professionale, per quanto riguarda l'inserimento o lo sviluppo professionale dei formati.

In questa prospettiva la revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative costituisce un'opportunità per inserire strumenti di :

- autovalutazione delle strutture;
- valutazione esterna anche sotto forma di *Peer Review*;
- valutazione dei risultati di apprendimento, in raccordo con l'evoluzione del sistema nazionale di certificazione;
- valutazione degli esiti professionali.

4) Avanzamento dell'implementazione del sistema nazionale di certificazione con la definizione dei risultati attesi

L'implementazione del sistema di validazione e certificazione delle competenze si svolgerà in coerenza con quanto previsto nella normativa.

In particolare il percorso di attuazione del Decreto Legislativo 13 /2013 prevede da parte del Comitato Tecnico Nazionale (composto da tutti gli enti titolari dei titoli e qualificazioni), l'impegno a stendere le "Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari" che creeranno una cornice operativa comune per:

1. l'utilizzo e la manutenzione del Repertorio Nazionale dei titoli;
2. i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

In merito al primo punto, sarà portata a termine la procedura di messa a sistema del Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali. Il Repertorio delle qualificazioni regionali e l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al punto 2.2 dell'analisi di contesto costituiscono di fatto l'infrastruttura tecnologica per l'intero Repertorio Nazionale di cui all'articolo 13/2013, che sarà via via implementato con tutti i restanti titoli di studio e qualificazioni pubbliche (scuola, università...)

e in una logica di complementarità anche con le qualificazioni internazionali. Detta infrastruttura si distingue per caratteristiche tecniche di innovatività in quanto:

- in grado di classificare, porre a confronto e raccordo, all'interno di un medesimo sistema classificatorio, "occupations", le qualificazioni di tutte le filiere dell'offerta pubblica di istruzione e formazione e le relative competenze;
- è progettata secondo una logica sostenibile di aggiornamento dinamico, ricorsivo e aperto (approccio wiki e machine learning) a regime con cadenze annuali, sul modello di osservatori settoriali del partenariato economico e sociale.

Inoltre l'uso estensivo delle classificazioni statistiche crea i presupposti per una più proficua valorizzazione di tutte le indagini e fonti informative relative all'andamento del mercato del lavoro nonché una sistematica interoperatività con i servizi e sistemi informativi del lavoro nazionali, comunitari dei paesi OCSE e con la rete EURES, attraverso l'interconnessione della classificazione italiana con quella, in corso di costruzione a livello europeo, nell'ambito del programma ESCO.

Al contempo (secondo la logica wiki), è previsto lo sviluppo della piattaforma di consultazione pubblica con gli *stakeholder* istituzionali e, più in generale, con gli esperti a vario titolo del mondo del lavoro e delle professioni (rappresentanze datoriali e sindacali, albi, collegi, rappresentanze associative, ecc.) per l'aggiornamento periodico delle sequenze descrittive dei processi produttivi dei diversi settori economico-professionali necessari per rendere l'Atlante sempre aderente ai bisogni del territorio nazionale ed internazionale.

Si tratta di un sistema virtuoso, potenzialmente in grado di favorire, al tempo stesso, sia l'aggiornamento dei contenuti delle qualificazioni regionali sulla base dei mutamenti e delle nuove esigenze espresse dal sistema produttivo, sia la progettazione della formazione professionale espressione sempre più sensibile di programmi aderenti al mondo del lavoro ed ai suoi fabbisogni.

Rispetto al secondo punto (i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze) si sottolinea che l'art. 7 del d.lgs. 13/2013 contiene già una cornice di impegni cogenti che gli enti titolari sono chiamati ad articolare ed applicare nell'esercizio delle loro competenze in questa materia.

Tab. 1. Standard minimi di sistema, art. 7 d.lgs 13/2013

Standard minimi d.lgs 13/2013	Oggetto di verifica
<p>1. Adozione di uno o più Repertori riferiti a qualificazioni</p>	<p>Ciascun ente titolare deve adottare uno o più repertori conformi agli standard definiti ai sensi del d.lgs 13/2013</p>
<p>2. Quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati</p>	<p>Ciascun ente titolare deve adottare un quadro regolamentare unitario che, con riferimento agli standard di processo e attestazione, assicuri il rispetto dei principi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>semplicità, accessibilità, equità e non discriminazione</i>: procedure di accesso ai servizi che consentano la fruizione ai cittadini che ne fanno richiesta - <i>trasparenza dei dati, riservatezza del servizio</i>: cfr. <i>infra</i> procedure conformi alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, accesso ai dati e tutela dati - <i>oggettività</i>: cfr. standard di processo - <i>tracciabilità</i>: cfr. standard di processo e di attestazione, e <i>infra</i> sistema informativo interoperativo - <i>correttezza metodologica, completezza</i> : cfr. standard di processo e di attestazione

3. Misure di informazione sulle opportunità dei servizi per individui e organizzazioni	Ciascun ente titolare deve adottare piani/misure per informazione-comunicazione - degli individui - degli organizzazioni
4. Personale idoneo al presidio di aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa	Indicatori collegati agli standard di processo
5. Sistema informativo interconnesso con dorsale unica	Implementazione del sistema informativo interoperativo (dorsale informativa unica) con funzionalità di monitoraggio, valutazione, tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati
6. Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, accesso ai dati e tutela dati	Presenza di procedure conformi alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, accesso e tutela dei dati
7. Condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà ed indipendenza del processo	Indicatori collegati agli standard di processo
8. Dispositivi che disciplinino criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale	Adozione formale di dispositivi disciplinanti criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale (al fine di garantire gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari)
9. Elenco degli enti titolari pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica	Presenza elenco enti titolari su sistema regionale informativo interoperativo

La prospettiva rispetto allo sviluppo dei servizi in chiave di assicurazione della qualità è quella di dare piena implementazione a quanto disposto nella norma da parte di tutti gli enti titolari nonché da parte degli enti che sono già o saranno progressivamente titolari o autorizzati alla erogazione dei servizi di validazione e certificazione entro il quadro di conformità e qualità che il Decreto 81 del 30/06/2015 disegna.

3D) Revisione

Allo scopo di assicurare una lettura ed un'analisi complessiva dei risultati delle numerose azioni di monitoraggio e valutazione elencate nei paragrafi precedenti e di tramutarli in proposte strategiche da presentare ai decisori politici, verranno individuate modalità che consentiranno un confronto permanente ai fini della predisposizione di una relazione annuale sui risultati complessivi raggiunti, sui punti di forza e di debolezza e sui possibili interventi di miglioramento del sistema. Il Reference Point effettuerà sul piano tecnico, un'analisi periodica dei risultati rilevati attraverso le azioni di monitoraggio e di valutazione, sui punti di forza e di debolezza emersi e i possibili interventi di miglioramento del sistema.

4. Tempi di attuazione e monitoraggio del Piano

Il Piano nazionale per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale presenta un alto grado di complessità e pertanto richiede un'attuazione graduale.

Come si è detto nei paragrafi precedenti, diversi elementi proposti dal quadro di riferimento europeo fanno già parte del contesto nazionale, mentre altri richiedono tempi di attuazione più lunghi.

Nelle tavole 1 e 2 vengono indicati i tempi previsti per l'avvio delle attività inserite nel Piano a livello di sistema e per la loro messa regime.

Nelle tavole 3 e 4 vengono indicati i tempi previsti per l'avvio delle attività indicate dal Piano a livello di struttura scolastica e formativa e per la loro messa regime.

L'attuazione del Piano verrà sostenuta dall'attività del Reference Point nazionale per la garanzia di qualità, che effettuerà:

- raccolta di dati ed informazioni riguardo modelli ed attività di assicurazione di qualità condotte a livello nazionale e regionale;
- supporto tecnico alle amministrazioni centrali e regionali, nonché agli altri *stakeholder* per l'implementazione operativa della Raccomandazione;
- disseminazione dei modelli, dei principi e degli strumenti predisposti sia a livello europeo, sia a livello nazionale, sulla base delle migliori esperienze europee.

Il monitoraggio dell'avanzamento del Piano e la sua possibile revisione sono affidati alle istituzioni coinvolte (Ministeri, Regioni e Province Autonome), che si incontrano periodicamente all'interno del Board del Reference Point per valutare i progressi raggiunti e le eventuali proposte correttive e migliorative, predisponendo un rapporto annuale sull'avanzamento del Piano ed i risultati conseguiti.

Le Relazioni periodiche alla UE saranno elaborate in condivisione fra tutte le amministrazioni coinvolte.

Tav. 1. Tempistica per la realizzazione del piano nazionale di garanzia di qualità a livello di sistema – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Attività	Date di riferimento (avvio/messa a regime)
<p><i>Programmazione</i> Implementazione dei meccanismi di programmazione esistenti per garantirne la rispondenza al modello ed ai descrittori della Raccomandazione europea</p>	<p>A livello di sistema i meccanismi di programmazione sono già esistenti e definiti per legge. D’intesa con gli altri soggetti istituzionali coinvolti ne verrà rafforzata la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea.</p>
<p><i>Sviluppo</i> Implementazione dei meccanismi di attuazione esistenti per garantirne la rispondenza al modello ed ai descrittori della Raccomandazione europea</p>	<p>I meccanismi di attuazione sono già esistenti e definiti per legge. D’intesa con gli altri soggetti istituzionali coinvolti ne verrà rafforzata la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea.</p>
<p><i>Monitoraggio e valutazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dell’evoluzione del sistema attraverso un sistema di indicatori sulla base dei 10 indicatori europei • Monitoraggio dei percorsi dei licei e degli istituti tecnici e professionali <p>Esecuzione di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti di IeFP</p> <p>Autovalutazione, valutazione esterna delle scuole, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale</p> <p>Monitoraggio dell’Istruzione Tecnica Superiore</p> <p>Rafforzamento del sistema di accreditamento IeFP come strumento di assicurazione di qualità delle strutture scolastiche e formative</p> <p>Rafforzamento del sistema di accreditamento degli enti che si candidano a svolgere la formazione docenti</p> <p>Sperimentazioni per il miglioramento della qualità delle strutture scolastiche</p> <p>Riunioni almeno semestrali</p>	<p>Alcuni indicatori sono già disponibili, in tutto o in parte. La messa a regime del sistema è prevista per la fine del 2019</p> <p>I Regolamenti che riformano l’istruzione secondaria stabiliscono che i percorsi dei licei, degli istituti tecnici e professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente.</p> <p>Verifiche già a regime per le scuole.</p> <p>Già prevista nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione. Da integrare con esperienze di <i>Peer Review</i> in un campione definito entro il 2019.</p> <p>Linee guida in vigore.</p> <p>Il sistema di accreditamento è in fase di prima applicazione.</p> <p>Il sistema di accreditamento è già in vigore.</p> <p>Il Ministero ha avviato e sta avviando diversi progetti, la cui tempistica è già definita</p>
<p><i>Revisione</i></p>	<p>Relazioni tecniche periodiche a cura del Reference Point di concerto con il MIUR</p>

Tav. 2. Tempistica per la realizzazione del piano nazionale di garanzia di qualità a livello di sistema – Ministero del Lavoro, e Regioni

Attività		Date di riferimento (avvio/messa a regime)
<i>Programmazione</i> Consolidamento dei meccanismi di programmazione per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea		I meccanismi di programmazione dell'attività formativa regionale sono già esistenti e definiti per legge. D'intesa con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, ne verrà assicurata una piena implementazione e rafforzata la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea. Dicembre 2018.
<i>Sviluppo</i> Consolidamento dei meccanismi di attuazione per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea		I meccanismi di sviluppo dell'attività formativa sono già esistenti e definiti per legge. D'intesa con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, ne verrà assicurata una piena implementazione e ne verrà rafforzata la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea.
<i>Monitoraggio e valutazione</i>	Valorizzazione, anche ai fini della valutazione, dello strumento dell'accREDITamento	Avvio del confronto interistituzionale per la revisione dell'accREDITamento alla luce della Raccomandazione. Dicembre 2018.
	Costruzione del sistema informativo nazionale della formazione professionale	Piena implementazione del progetto Sistasf e raccordo con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie anche al fine di monitorare un set minimo di indicatori definiti sulla base dei 10 indicatori europei.
	Definizione di una strategia unitaria per la valutazione	Definizione della strategia attraverso un accordo Stato-Regioni. Giugno 2019.
	Implementazione del sistema nazionale di certificazione	Implementazione dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. Messa a regime del sistema di manutenzione.
	Iniziative specifiche implementate a cura di singole Regioni	Gran parte delle attività descritte nel capitolo 3 sono state già avviate. La messa a regime sarà differenziata tra Regione e Regione.
	Riunioni almeno semestrali	
<i>Revisione</i> Con il supporto del Board del Reference Point, Miur-MLPS-Regioni-Parti sociali analizzano i risultati della valutazione dell'IFP e definiscono proposte di miglioramento.		Riunioni almeno semestrali

Tav. 3. Tempistica per la realizzazione del piano nazionale di garanzia di qualità a livello di struttura scolastica e formativa – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Attività		Date di riferimento (avvio – messa a regime)
<i>Programmazione</i> Sostegno allo sviluppo dei meccanismi di programmazione esistenti per garantirne la rispondenza al modello ed ai descrittori della Raccomandazione europea		Promozione della coerenza del Piano dell’Offerta Formativa con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea. Messa a regime dicembre 2019.
<i>Sviluppo</i> Sostegno allo sviluppo dei meccanismi di attuazione esistenti per garantirne la rispondenza al modello ed ai descrittori della Raccomandazione europea		Promozione della coerenza del Piano annuale di attività, con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea. Messa a regime dicembre 2019.
<i>Monitoraggio e valutazione</i>	Introduzione di un sistema di autovalutazione e <i>Peer Review</i> basato su indicatori comuni	Applicazione su un campione di strutture formative entro giugno 2019.
	Valutazione dei risultati di apprendimento degli allievi	Attività a regime
	Valutazione degli esiti professionali degli studenti al termine dell’attività formativa	Messa a regime dicembre 2019.
<i>Revisione</i> Definizione delle procedure per l’analisi dei risultati e la riprogrammazione dell’attività		Revisione dei risultati raggiunti dalle scuole coerente con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea. Dicembre 2019.

Tav. 4. Tempistica per la realizzazione del piano nazionale di garanzia di qualità a livello di struttura scolastica e formativa – Ministero del Lavoro e Regioni

Attività		Date di riferimento (avvio – messa a regime)
<i>Programmazione</i> Consolidamento dei meccanismi di programmazione per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea		Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) prendere a riferimento, per la programmazione delle loro attività, i descrittori proposti dalla Raccomandazione europea. Dicembre 2018.
<i>Sviluppo</i> Consolidamento dei meccanismi di attuazione per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea		Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) prendere a riferimento, per lo sviluppo delle loro attività, i descrittori proposti dalla Raccomandazione europea. Dicembre 2018.
<i>Monitoraggio e valutazione</i>	Autovalutazione e/o <i>Peer Review</i>	Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) introdurre modalità di autovalutazione e/o <i>Peer Review</i> . Dicembre 2018.
	Raccolta e analisi dei dati statistici (coerenti con gli indicatori regionali e nazionali)	Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) raccogliere i dati per la costruzione degli indicatori di struttura e di sistema. Dicembre 2018.
	Valutazione dei risultati di apprendimento degli allievi	Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) introdurre modalità oggettive di verifica dell'apprendimento. Messa a regime dicembre 2019.
	Valutazione degli esiti professionali degli allievi al termine dell'attività formativa	Attività già prevista dalla normativa vigente sull'accREDITAMENTO.
<i>Revisione</i> Definizione delle procedure per l'analisi dei risultati e la riprogrammazione dell'attività		Gli organismi accreditati dovranno (in forma dapprima volontaria e successivamente vincolante) prendere a riferimento, per la revisione delle loro attività, i descrittori proposti dalla Raccomandazione europea. Messa a regime dicembre 2019.

Allegato

L'offerta di formazione continua erogata dai Fondi paritetici Interprofessionali

I Fondi Paritetici Interprofessionali gestiscono la quota di risorse più consistente di finanziamenti destinati al sostegno della formazione dei lavoratori e delle imprese dei settori privati e la loro importanza in questo ambito è andata nel tempo crescendo, anche in concomitanza di un forte contenimento di risorse da parte delle Regioni²⁵. Il sistema dei Fondi si è andato progressivamente consolidando nell'arco di circa 13 anni (a partire dal 2004), con evoluzioni che hanno riguardato diversi ambiti: quello normativo, l'andamento e la diffusione del sistema presso gli aderenti e i potenziali tali, quello finanziario e gestionale, nonché di strategie messe in campo per la competitività delle imprese e la crescita professionale dei lavoratori.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i principali riferimenti che definiscono la cornice normativa e regolativa nel cui ambito agiscono i Fondi :

- la Legge 388/2000 istitutiva dei Fondi che ne sancisce la natura e detta l'ambito di competenze dei Fondi stessi e del Ministero del Lavoro deputato alla vigilanza, controllo, monitoraggio e valutazione;
- la Circolare n. 36 del 2003 emanata dal Ministero del Lavoro che regola temi come i Piani operativi di attività, attività e spese ammissibili, liquidazione delle risorse e rendicontazione, sistema dei controlli e monitoraggio;

il Decreto Legislativo n. 150/2015 che riguarda il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

la Circolare n. 10 del 18 febbraio 2016, che, con riferimento alla nota del 15 gennaio 2016 dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulle modalità di gestione delle attività.

Un impatto sull'operatività di azione dei Fondi, è poi rilevabile nel periodo di crisi economica (a partire dal 2008) con un allargamento della potenziale platea di lavoratori coinvolgibili nella formazione (a titolo esemplificativo, dai collaboratori ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali delle imprese aderenti in stato di crisi).

Per quanto concerne le adesioni da parte delle imprese al sistema dei fondi paritetici interprofessionali si conferma di anno in anno il processo di crescita, con incrementi non trascurabili, fino a toccare il suo apice proprio nel 2016. Complessivamente, il panorama delle imprese aderenti ai Fondi interprofessionali è costituito da un totale di 965.313 unità locali INPS (911.286 imprese effettive) e da circa 10,3 milioni di lavoratori. La crescita si consolida specie tra le imprese di piccola o micro dimensione. Volgendo lo sguardo alla ripartizione geografica, si conferma anche nel 2016, il primato delle adesioni delle imprese al Sud. Questo è avvenuto anche in conseguenza di interventi di sensibilizzazione sulla cultura formativa *tout-court* da parte dei Fondi e a una maggiore attenzione di una offerta formativa ad hoc . La percentuale di adesioni nel Mezzogiorno (circa il 30%) è di fatto superiore di circa 5 punti percentuali rispetto alle due macro-aree del Nord (circa il 25%) e al Centro (circa 18%). Tuttavia questo dato non trova ancora una corrispondenza sia nel numero di lavoratori delle imprese aderenti, laddove il primato spetta al Nord-Ovest (34%) a fronte del 18% delle regioni meridionali, sia nella effettiva partecipazione ai

²⁵ Si rammenta come sia la Legge 53/00 che la Legge 236/93 a partire dal 2016 siano state definanziate. Oltretutto gli stessi finanziamenti comunitari (specie FSE) hanno visto una riconfigurazione ulteriore a sostegno di iniziative soprattutto rivolte a disoccupati, inattivi e/o a supporto di programmi comunitari rivolti a target specifici (si veda il programma Garanzia Giovani).. Tale quadro ha anche ridotto, di fatto, gli spazi per l'implementazione di politiche integrate tra Fondi Interprofessionali e Regioni, che era stata avviata, seppure in forma sperimentale, tra il 2009 e il 2014.

piani formativi. Su questo influisce da un lato la maggiore presenza di imprese grandi e molto grandi nel Nord, dall'altra la loro stessa capacità di organizzare la domanda formativa che tende a polarizzare per molte aspetti le risorse.

A partire dal 2004 ai Fondi interprofessionali sono stati trasferiti dall'INPS circa 6 miliardi di euro, per una media annuale che si attesta intorno ai 460 milioni: l'apice è stato toccato proprio nell'anno 2015 in cui le risorse distribuite ai Fondi dall'Inps sono ammontate a circa 633 milioni. Il valore medio contributivo annuo per lavoratore continua a oscillare tra il 60 e i 65 euro circa. Il volume delle risorse annue, tuttavia, continua a subire variazioni in relazione ai vari provvedimenti governativi che tendono a prelevare quote dal contributo dello 0,30%, anche tra quelle optate dalle imprese a favore dei Fondi interprofessionali. A partire proprio dal 2016 si dovrebbe, tuttavia, registrare una stabilizzazione della quota dal momento che è stato reso permanente un prelievo costante di 120 milioni. Nel merito delle attività finanziate i Fondi interprofessionali nel corso del 2015 e parte del 2016, si sono riscontrate alcune interessanti discontinuità rispetto al passato. Sono ormai consolidate prassi di finanziamento in cui nella maggior parte dei casi, convivono il sistema degli avvisi con quelli dei conti formazione. Rispetto agli importi stanziati, nonostante la discontinuità dei finanziamenti, nei soli avvisi si nota un aumento delle risorse messe a disposizione delle imprese aderenti. Nel biennio 2015-2016, infatti sono stati stanziati poco più di 670 milioni, circa 100 milioni in più rispetto al biennio precedente.

Nello specifico l'intero periodo analizzato (gennaio 2015-giugno 2016) evidenzia un volume di attività programmata, per quanto riguarda piani, imprese e lavoratori, in lieve incremento rispetto al periodo precedente: sono stati approvati circa 45.000 piani con la partecipazione di oltre 100 mila imprese e 2,6 milioni di lavoratori.

La distribuzione delle finalità dei Piani approvati continua ad essere concentrata su tre temi in particolare, il *mantenimento/aggiornamento delle competenze*, nel 39,0% dei piani approvati e il 33% dei lavoratori partecipanti, seguito dalla *competitività d'impresa e innovazione* (29,9% dei piani e 29,3% di lavoratori) e dalla *formazione obbligatoria, nei casi consentiti dal Reg. UE 651/14 in tema di regime di aiuti alla formazione* (12,6% dei piani e il 17,9% dei partecipanti).

Si rileva, infine, una tendenza che riguarda le modalità di certificazione nei Piani. Cresce infatti, il ricorso a dispositivi di certificazione della formazione che sono presenti nel 24,4% dei piano finanziati, rispetto al 3,6% in media delle passate annualità.